

(N. 273)
[Urgenza]

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Utilizzazione dei fondi E. R. P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unico disegno di legge concerne l'utilizzazione dei fondi E. R. P. in attività interessanti l'agricoltura e la produzione agricola: più precisamente, l'utilizzazione dei detti fondi in incrementi degli interventi finanziari dello Stato per il promovimento, lo sviluppo e il progresso tecnico-economico delle attività agricole.

Tale incremento viene realizzato attraverso due mezzi: l'apporto di quote dei fondi E. R. P. al bilancio del Ministero dell'agricoltura, l'adozione di nuove norme per la disciplina della erogazione di tali fondi.

Si è ravvisata la necessità di unire in unico testo legislativo sia la parte concernente l'assegnazione degli stanziamenti in bilancio, sia la parte normativa concernente la disciplina dell'erogazione degli stanziamenti stessi, in quanto, ove si fosse divisa la materia in

due testi legislativi, — per limitare l'uno alla sola parte concernente l'utilizzazione degli stanziamenti e rinviare all'altro le disposizioni di carattere normativo riguardanti più propriamente la disciplina dell'erogazione dei fondi — sarebbe stato necessario assicurare la contemporanea pubblicazione di entrambi i testi, ma ciò avrebbe importato, come conseguenza inevitabile, quella di rendere difficili i riferimenti fra l'uno e l'altro testo.

Per ciò che concerne l'autorizzazione di spesa, sono destinati al progresso dell'attività agricola nazionale complessivamente 70 miliardi di lire per il primo anno dell'attuazione del piano E. R. P. Questa somma complessiva viene distribuita in iniziative varie, ma viene altresì disposto che circa il 71 per cento di essa sia riservato all'Italia meridionale ed insulare (vedi articoli 9, 11, e 12). Il complesso delle

somme che saranno utilizzate per i territori dell'Italia meridionale e insulare, nonché per i comuni delle provincie di Frosinone e di Latina, cioè per gli stessi territori ai quali si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ascende a lire 49.600 milioni, di cui lire 48.960 milioni specificamente indicati, per le singole utilizzazioni, negli innanzi citati articoli 9, 11 e 12, mentre lire 600 milioni sono quota parte — riferibile alle dette regioni e territori — dell'autorizzazione di spesa generale di lire 800 milioni, consentita con l'articolo 8 del disegno di legge, e 40 milioni sono la quota prevista sull'assegnazione per gli stagni da pesca.

Le attività nelle quali saranno utilizzati i fondi E. R. P. sono: le opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici, le opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle private di irrigazione, il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, la difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli (articolo 1 del disegno di legge), la ricerca e la sperimentazione agraria (articoli 2 e 13 del disegno di legge) nonché, limitatamente ai territori dell'Italia meridionale ed insulare e delle provincie di Frosinone e Latina, l'istruzione pratica dei contadini, la provvista di beni strumentali per l'esercizio dell'attività agricola, la formazione della piccola proprietà contadina, mediante aumento dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà, la bonifica e la trasformazione di terreni particolarmente indicati per la insufficiente coltivazione, specie i demani comunali, l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli (articolo 11), il credito agrario di miglioramento, mediante la concessione di una anticipazione statale di un miliardo di lire agli Istituti di credito agrario di miglioramento operanti esclusivamente nei territori anzidetti (articolo 12).

Inoltre si prevede l'assegnazione di 200 milioni di lire per il miglioramento degli stagni salmastri da pesca e per le opere accessorie (articolo 1, lettera e) anche in connessione

con l'attività per la bonifica integrale, nonché il riassetto e l'intensificazione dell'attività degli istituti scientifici per la pesca (articolo 2).

* * *

Una delle più importanti attività, alla cui ripresa ed incremento vanno destinati i fondi dei quali si chiede l'autorizzazione col presente disegno di legge, è quella della bonifica, intesa alla prosecuzione delle opere già iniziate od alla costruzione delle opere nuove ed inoltre alla riparazione o ricostruzione delle opere preesistenti, danneggiate o distrutte per eventi bellici.

Questa attività dovrà essere, in particolar modo, polarizzata su alcuni determinati comprensori, ricadenti, nella maggior parte, nell'Italia meridionale ed insulare, ove è stata stabilita l'applicazione immediata del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, per rendere, con l'acceleramento della bonifica, di più agevole attuazione il raggiungimento della trasformazione fondiaria di vaste zone, attualmente a coltura estensiva, nonché su altri a carattere irriguo.

La spesa, di cui si chiede l'autorizzazione, ammonta in complesso a lire 43.270 milioni, di cui lire 40.470 milioni per opere pubbliche di bonifica, irrigazione e sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e lire 2,800 milioni per riparazioni o ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici (articolo 1).

Di tale spesa globale, in vista non soltanto dell'acceleramento dei lavori previsto, come si è detto, in vari comprensori dell'Italia meridionale ed insulare, ma anche, in genere, in riferimento alle maggiori e più inderogabili esigenze che tali zone presentano rispetto ad altre del territorio nazionale, si prevede (articolo 9) di destinare alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed ai territori appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, lire 29.920 milioni per opere pubbliche di bonifica, irrigazione e sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e lire 1.510 milioni per riparazione o ricostruzione di opere di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici: in complesso lire 31.430 milioni.

* * *

L'articolo 4 importa una innovazione alle vigenti norme in materia di gestione di opere pubbliche di bonifica, nel senso di consentire che ai concessionari della esecuzione di tali opere, che siano Consorzi, Enti di colonizzazione o comunque enti forniti di personalità giuridica pubblica, sia corrisposta, all'atto della concessione, una somma, in anticipo, non superiore al 20 per cento dell'importo delle opere previste.

Tale anticipazione ha lo scopo di rendere più agevole l'immediata attuazione dei lavori, risparmiando al concessionario le difficoltà e gli oneri di finanziamenti provvisori, a mezzo di istituti bancari.

Nello stesso articolo sono stabilite le modalità di recupero della anticipazione negli stati di avanzamento dei lavori.

* * *

Anche dello stanziamento di lire 13.500 milioni, destinato (articolo 1 lettera c) alla concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere private di irrigazione, autonome aziendali o complementari delle opere pubbliche, la maggior parte, e cioè lire 7.100 milioni, è destinata all'Italia meridionale ed insulare ed ai territori delle provincie di Latina e di Frosinone e ciò anche in relazione alle esigenze connesse al concetto del concentramento dell'attività nei comprensori di acceleramento.

Con l'articolo 3 si eliminano incertezze sorte nella interpretazione delle vigenti disposizioni sparse in numerosi provvedimenti emanati successivamente al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, in materia soprattutto di credito agrario di miglioramento, chiarendosi che sono ammesse al trattamento delle opere di miglioramento fondiario le opere edili, gli impianti e le attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi, semprechè siano nell'ambito dell'azienda agricola, quando non si tratti di attrezzatura di cooperative agricole o di enti di colonizzazione. A tale particolare forma di incoraggiamento viene riservata, per l'Italia meridionale ed in-

solare e per le provincie di Frosinone e di Latina, in aggiunta agli altri stanziamenti per sussidi ad opere di miglioramento fondiario, la somma di lire 1400 milioni (articolo 11, lettera c).

* * *

L'autorizzazione della spesa di lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, dà la possibilità di continuare lo svolgimento di una azione che si è dimostrata capace di un alto grado di rendimento ai fini sia della ricostruzione della potenzialità produttiva agricola, sia dello alleviamento della disoccupazione.

Scopo del decreto presidenziale anzidetto, come è noto, è quello di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, con l'esecuzione di lavori di carattere straordinario consistenti, principalmente, nella sistemazione agraria e il ripristino della coltivabilità dei terreni e nella sistemazione e il ripristino degli arboreti e di vigneti.

La concessione del contributo statale, in una misura massima che non può superare il 35 per cento il 52 per cento, il 67 per cento, rispettivamente per le grandi, medie e piccole aziende, è consentita per le sole spese di mano d'opera aventi il fine suindicato ed è subordinata alla condizione che l'esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato provinciale della agricoltura, in relazione all'entità delle opere stesse.

Dal consuntivo del primo biennio di applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, si rileva che con un onere a carico dello Stato di lire 220 per giornata lavorativa, si è potuto eseguire lavori per un importo di circa 15 miliardi di lire, che hanno richiesto 30 milioni di giornate lavorative.

La nuova autorizzazione di spesa — di cui lire 2.750 milioni destinate alle regioni meridionali, ivi compresi i territori delle provincie di Frosinone e di Latina — consentirà l'accoglimento — dovutosi finora forzatamente limitare per mancanza di fondi — di altre numerose

domande per l'esecuzione di lavori aventi per fine il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole, nonché l'incremento, a più o meno breve scadenza, delle più importanti produzioni agrarie e l'assorbimento di una parte cospicua della mano d'opera disoccupata, specialmente nei casi e nelle zone in cui questa presenta maggiore gravità.

* * *

Poichè ogni progresso e ogni miglioramento della produzione agricola e peschereccia è strettamente legato all'attività degli istituti di sperimentazione agraria che operano nei diversi settori della agricoltura, della zootecnia, della pesca e della trasformazione dei prodotti, appare indispensabile porre gli istituti medesimi in condizione di intensificare la loro azione, tanto più ove si consideri che la loro attività, fortemente depressa da anni a causa della guerra, stenta a riprendere il suo ritmo normale proprio in conseguenza degli ancora esigui stanziamenti di bilancio disposti a loro favore.

E poichè, d'altra parte, attraverso la già disposta concessione di appositi contributi sul fondo lire U. N. R. R. A. gli istituti saranno in breve in grado, con il ripristinato miglioramento delle attrezzature tecniche e scientifiche, di riprendere in pieno i compiti di ricerca loro assegnati, è sommamente utile la concessione di contributi destinati all'intensificazione della loro attività.

Lo stanziamento proposto, invero modesto, servirà anche per dare impulso a forme applicative dei ritrovati delle ricerche. Si creerà così quel primo collegamento tra la sperimentazione scientifica e la divulgazione dei ritrovati di essa.

* * *

Se da un lato si predispongono i mezzi per intensificare la produzione con tutti gli accorgimenti che la tecnica consiglia, dall'altro è necessario impedire, con la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, che la produzione stessa ne sia menomata o danneggiata.

Pertanto, sotto l'aspetto fitosanitario, è necessario che abbiano possibilità di intervento gli organismi che a tale scopo volgono la loro attività, disciplinata da leggi e disposizioni normative, per difendere le derrate agrarie

dalle perdite che subiscono nei magazzini o nei luoghi di produzione per opera di insetti, di roditori, di crittogame e virus.

In verità non è stato mai trascurato il compito della prevenzione contro le svariate cause nemiche di origine animale e vegetale, determinanti alle derrate alimentari deterioramenti e perdite, ma occorre intensificarla e provvedere ad incoraggiare gli agricoltori alla esecuzione di determinate lotte, ed alla ricerca di mezzi idonei alla difesa.

A tale scopo si assegna (articolo 11, lettera f) la somma di lire 800 milioni, per intensificare nell'Italia meridionale ed insulare l'azione di cui sopra, mentre duecento milioni sono destinati all'analoga azione nel restante territorio (articolo 1, lettera f).

Considerata l'importanza che la coltivazione del mais ha nel quadro della produzione e dell'economia agricola nazionale e tenuto conto dei lusinghieri risultati conseguiti nella decorsa campagna in numerose province dell'Italia settentrionale dalle prove di coltivazione di mais ibridi, risultati che lasciano prevedere un incremento rilevante di produzione rispetto a quella sinora ottenuta con le comuni varietà di mais, si è ritenuta necessaria l'erogazione di contributi che permetta l'introduzione e l'estendersi dei mais ibridi nella comune coltura.

Questo intervento si reputa indispensabile, a causa dell'alto costo del seme da importare che costituirebbe un impedimento alla immediata diffusione di esso, ove non sovvenisse l'apporto dello Stato.

Si prevede di importare dall'America non meno di 20.000 quintali di tale sementa ed occorrerà affiancarne la distribuzione con opportuna assistenza tecnica, anche ai fini di osservazioni sperimentali (articolo 13).

* * *

L'istruzione agraria professionale è uno dei presupposti essenziali per poter adottare ordinamenti colturali sempre più razionali e per poter conseguire incrementi nelle produzioni.

Si è perciò predisposto un vasto programma di corsi di addestramento da svolgere agli appartenenti alle varie categorie agricole, con l'intento di formare mano d'opera specializzata, tecnicamente preparata all'adozione di

determinati sistemi colturali ed all'esecuzione di specifici lavori, quali potature, innesti ecc.

Con ciò si desidera agevolare lo assorbimento della mano d'opera salariata nell'attività delle aziende agricole e l'inserimento di essa nelle cooperative.

Sono previsti corsi generali in numero di 250, con lo scopo di diffondere la conoscenza dell'indirizzo agricolo da dare alle singole zone, in relazione alle trasformazioni fondiari e alle situazioni contingenti.

Per la realizzazione di tale programma, è necessario però poter disporre di decenti di vario grado specificatamente preparati al compito da assolvere.

È stato perciò previsto lo svolgimento di tre corsi per laureati in scienze agrarie e cinque per diplomati e dirigenti di aziende. Gli elementi di tali corsi potranno essere chiamati a collaborare con gli organi del Ministero dell'agricoltura e col Centro della mano d'opera agricola specializzata.

L'istruzione e la propaganda svolta nei corsi predetti saranno integrate da iniziative complementari intese alla dimostrazione pratica mediante campi dimostrativi di orientamento.

Al fine di stimolare talune branche della attività produttrice, come l'introduzione, mercè cambio, di sementi selezionate, la diffusione di colture foraggere nel mezzogiorno e nelle isole, l'adozione di sistemi colturali più razionali, si è previsto di svolgere opportune forme di assistenza tecnica ed incoraggiamento.

Per tale complesso di attività è stata prevista la spesa di lire 500 milioni (articolo 11, lettera a).

Le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e le autorizzazioni di spesa date con l'articolo 11 lettere d) e e), si inquadrano nel programma di intensificazione e di acceleramento dell'attività per la bonifica e la trasformazione fondiaria, nonchè per la formazione della piccola proprietà contadina nell'Italia meridionale e insulare. Si prevede con tali autorizzazioni di spesa di triplicare l'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. La somma di lire 1.800 milioni dell'articolo 11, lettera e, per la bonifica e trasformazione di terreni insufficientemente coltivati si prevede che dovrà essere utilizzata dalla Cassa per la

formazione della piccola proprietà contadina, specie nei terreni comunali.

L'articolo 6 prevede di integrare la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, sull'acceleramento della bonifica, nel senso che, nel caso di inadempienza da parte dei Consorzi di bonifica, ai compiti ad essi demandati dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, ovvero quando nel comprensorio non esistano consorzi di bonifica, la espropriazione degli immobili da trasformare può essere disposta anche a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, oltre che degli Enti di colonizzazione.

Allo scopo di meglio assicurare l'attuazione della trasformazione degli immobili, secondo le prescritte direttive, le disposizioni contenute nell'articolo 1 del precitato decreto legislativo sono integrate dall'articolo 7, dando facoltà al Ministro dell'agricoltura di prescrivere, sentito il Comitato speciale della bonifica, che i proprietari obbligati alla trasformazione stessa diano garanzie per la tempestiva esecuzione di essa e di disporre l'espropriazione, se le garanzie non siano giudicate sufficienti.

Con questo complesso di mezzi economici e giuridici la Cassa viene posta in grado di svolgere particolare attività nei territori innanzi menzionati.

* * *

Il piano di utilizzazione dei fondi E. R. P. per il primo anno è stato contenuto nei limiti delle assegnazioni innanzi enunciate, in relazione alle altre esigenze del paese. Ma l'utilizzazione agricola dovrà proseguire con ritmo intenso negli anni successivi: Anche per le successive assegnazioni è intendimento del Governo proporre che la maggior parte delle disponibilità sia riservata all'Italia meridionale ed insulare. Se — come presumesi ed in conformità alle deliberazioni del C.I.R. — alle disponibilità previste nell'unito disegno di legge nell'anno successivo si aggiungeranno altri 55 miliardi di lire, si proporrà di destinarli agli indicati territori, nel presupposto che nello stesso periodo di tempo possa essere assegnata, per l'Italia centrale e settentrionale, per analoghe attività, una somma non inferiore a 20 miliardi di lire, da prelevare — quando non sia possibile ottenerla sui fondi E.R.P. — dalle risorse ordinarie del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 61.170 milioni, così ripartita:

a) lire 40.470 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani;

b) lire 2.800 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 13.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione;

d) lire 4.000 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 200 milioni, per il miglioramento del regime degli stagni salmastri di pesca ed opere accessorie e per la riorganizzazione dell'industria valliva;

f) lire 200 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine.

Art. 2.

Per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca, è autorizzata la spesa di lire 530 milioni.

Art. 3.

Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità

non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario;

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di Enti di colonizzazione e di Cooperative agricole, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè — quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.

La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente è insindacabilmente giudicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo che il loro importo sia contenuto nel limite massimo stabilito a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, nel quale caso tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alle leggi di bonifica, all'Ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio.

Nulla è innovato a quanto dispone la legge 12 febbraio 1942, n. 190, nei riguardi degli stabilimenti dei Consorzi agrari provinciali.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte per eventi bellici, quando la concessione sia assentita a Consorzi di bonifica, Enti di colonizzazione o, comunque, Enti forniti di personalità giuridica pubblica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 7/10 dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico dello Stato, e i 6/10 quando essi sono a carico promiscuo dello Stato e dei proprietari.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle concessioni il cui assentimento sia deman- dato, da disposizioni concernenti determinati territori, ad autorità diverse da quelle del Governo nazionale.

Art. 5.

Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

La suddetta Cassa può, con l'impiego del fondo di dotazione e con i sussidi previsti dalle leggi di bonifica, procedere alle operazioni di trasformazione dei terreni di cui venga in proprietà, valendosi anche dei Consorzi di bonifica e degli Enti di colonizzazione e di irrigazione.

Art. 6.

Nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, la espropriazione può essere disposta a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica, può prescrivere che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e può disporre l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere agli oneri di carattere generale in relazione alle attività da svolgere per l'impiego dei fondi di cui alla presente legge.

Per lo svolgimento delle suddette attività il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a distaccare presso l'Amministrazione centrale e presso i dipendenti organici provinciali e com-

partimentali, nei limiti numerici che verranno determinati con decreto interministeriale da adottarsi di concerto col Ministero del tesoro, personale, scelto prevalentemente fra quello fornito di laurea o di diploma di carattere tecnico, degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione, nonché dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici provinciali e comunali.

Per i dipendenti degli enti e uffici predetti, fruanti come tali di trattamento economico a titolo di stipendio, indennità carovita, premio giornaliero di presenza e tredicesima mensilità, superiore per oltre lire trentamila mensili a quello risultante per gli stessi titoli per il grado statale di parificazione, il distacco avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro.

Nulla è innovato al rapporto di impiego ed all'inerente trattamento giuridico ed economico tra il personale distaccato in base al presente articolo ed il rispettivo ente od ufficio di appartenenza.

La retribuzione ed ogni altra competenza dovute al personale distaccato saranno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste rimborsate agli enti di appartenenza, con imputazione alla autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone nonché dell'Isola d'Elba le seguenti somme:

a) lire 29.920 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani;

b) lire 1.510 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 7.100 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione;

d) lire 2.750 milioni, per concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 180 milioni, per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca.

Art. 10

Nella scelta delle opere previste alla lettera a) dell'articolo precedente, da eseguire in Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

Art. 11.

Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa;

a) di lire 500 milioni, per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con il miglioramento di determinate produzioni o pratiche agricole;

b) di lire 1.000 milioni, per contributi, in misura non superiore al 30 per cento della spesa, nell'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine ed attrezzi, nei limiti adeguati alle esigenze della lavorazione del fondo, a favore di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta, per la zona, idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonché a favore dei lavoratori della terra, riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino una impresa agricola;

c) di lire 1.400 milioni, per sussidi nella spesa per opere di cui al precedente articolo 3;

d) di lire 1.000 milioni, per integrazione dell'apporto stabale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

e) di lire 1.800 milioni, per le spese occorrenti per le opere di bonifica e trasforma-

zione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati;

f) di lire 800 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli.

I concessionari dei contributi di cui alla lettera b), qualora, prima che sia trascorso un quinquennio dalla concessione, vendano alcuno dei beni per il cui acquisto furono ammessi al beneficio ivi previsto, sono tenuti a restituire l'importo del contributo relativo al bene venduto.

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento esclusivamente nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 9 della presente legge, tenuto conto del volume delle opere da finanziare in relazione ai bisogni del progresso agricolo nelle rispettive zone, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni 30, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di lire, al tasso del 5 per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di un miliardo di lire, che con decreto del Ministro del tesoro sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 13.

Sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 2 della presente legge, la somma di lire 300 milioni è destinata alla sperimentazione di sementi di mais, ibridi di provenienza americana.

Ai fini di tale sperimentazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa per l'acquisto di

dette sementi, effettuato nel 1949, a favore di agricoltori delle provincie maidicole, che le impieghino nelle coltivazioni, secondo le direttive e sotto il controllo degli organi designati dal Ministero stesso. La spesa per tali contributi farà carico alla somma indicata nel comma precedente.

Il contributo di cui sopra potrà, con determinazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere versato alle ditte che effettuano la distribuzione delle sementi di mais ibridi di provenienza americana, quando risulti che il prezzo di cessione sia stato ridotto dell'importo del contributo.

Art. 14.

Alle spese autorizzate con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 8 e 11.